



*personalmente efficace, tecnicamente efficiente.*

## In questo numero:

### Personale

**1** Da aprile l'IVC per il triennio 2022-2024

### Previdenza

**5** La riduzione dei contributi include a sorpresa anche la PA

**Studio giallo s.r.l**  
**società tra professionisti**

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)  
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787  
c.f. e p.iva 02025210200  
mail: segreteria@ilpersonalepa.it  
www.ilpersonalepa.it

*Personale*

## Da aprile l'IVC per il triennio 2022-2024

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

*Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali*

*Con gli stipendi di aprile deve essere riconosciuta nella busta paga l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024. La RGS ha pubblicato le tabelle con l'importo da riconoscere.*

### **L'IVC per il triennio 2022-2024**

Dal prossimo aprile negli stipendi deve essere riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale.

La norma prevede che "a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale" (art. 47, c. 2-bis, D.lgs. 165/2001).

Il meccanismo scatta al verificarsi di tre presupposti:

- mancata sottoscrizione del CCNL per il triennio di riferimento;
- una specifica previsione contenuta nella legge di bilancio;
- l'assenza dell'erogazione degli aumenti contrattuali previsti nella legge di bilancio deliberata dai comitati di settore sentite le OO.SS. (art. 47, c. 1, D.Lgs. 165/2001).

La Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), art. 1, commi 609-610, ha quantificato gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 autorizzando l'erogazione dell'IVC: "a valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

## La situazione attuale

L'ultimo contratto collettivo sottoscritto per il comparto Funzioni Locali risale al 21/05/2018 ed era relativo al triennio 2016-2018. Lo stesso CCNL scadeva quindi il 31 dicembre dello stesso anno. Ne consegue che, da aprile 2019, era stata riconosciuta l'IVC per il triennio 2019-2021, tuttora in pagamento. Solo con la sottoscrizione definitiva del CCNL oggetto di contrattazione in questo periodo l'IVC relativa al triennio 2019-2021 verrà assorbita nel tabellare.

Nel frattempo, però, anche quest'ultimo triennio è arrivato a scadenza e da aprile parte una seconda indennità di vacanza contrattuale, da corrispondere in aggiunta alla prima, legata alla tornata contrattuale 2022-2024.

## Come si determina

L'anticipo dei benefici economici è calcolato con riferimento alla previsione dell'inflazione programmata secondo la quantificazione che effettua l'Istat sulla base dell'indice IPCA calcolato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.

Per l'anno 2022 l'indice è pari all'1% secondo quanto contenuto nel comunicato dell'Istat datato 4 giugno 2021. Quantificazione che trova conferma anche nella legge di bilancio 2022. La previsione del tasso di inflazione evidentemente non considera l'evoluzione effettiva dei prezzi verificatisi negli ultimi mesi. In ogni caso, nei mesi di aprile, maggio e giugno l'IVC si determina considerando il 30% dell'indice IPCA, ovvero lo 0,30%, da calcolare sul tabellare, comprensivo dell'eventuale progressione economica, contenuto nell'ultimo contratto collettivo sottoscritto. Dal mese di luglio l'importo si calcola sul 50% dell'inflazione programmata che corrisponde allo 0,50% dello stipendio.

| Qualifica                                      | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2019 – 0,70% stipendi tabellari (A) | IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari (B) | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari (C) | IVC totale da aprile a giugno 2022 (A+B) | IVC totale da luglio 2022 fino alla sottoscrizione del CCNL 2019-2021 (A+B) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SEGREARIO A                                    | 24,37                                                                   | 10,44                                                                                | 17,41                                                                   | 34,81                                    | 41,78                                                                       |
| SEGREARIO B                                    | 24,37                                                                   | 10,44                                                                                | 17,41                                                                   | 34,81                                    | 41,78                                                                       |
| SEGREARIO C                                    | 19,50                                                                   | 8,36                                                                                 | 13,93                                                                   | 27,86                                    | 33,43                                                                       |
| DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO                | 24,37                                                                   | 10,44                                                                                | 17,41                                                                   | 34,81                                    | 41,78                                                                       |
| DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.110 C.1 TUEL | 24,37                                                                   | 10,44                                                                                | 17,41                                                                   | 34,81                                    | 41,78                                                                       |
| POSIZIONE ECONOMICA D7                         | 18,16                                                                   | 7,78                                                                                 | 12,97                                                                   | 25,94                                    | 31,13                                                                       |
| POSIZ. ECON. D6 – PROFILI ACCESSO D3           | 17,29                                                                   | 7,41                                                                                 | 12,35                                                                   | 24,70                                    | 29,64                                                                       |
| POSIZ. ECON. D6 – PROFILO ACCESSO D1           | 17,29                                                                   | 7,41                                                                                 | 12,35                                                                   | 24,70                                    | 29,64                                                                       |
| POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3              | 16,17                                                                   | 6,93                                                                                 | 11,55                                                                   | 23,10                                    | 27,72                                                                       |
| POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1              | 16,17                                                                   | 6,93                                                                                 | 11,55                                                                   | 23,10                                    | 27,72                                                                       |

|                                         |       |      |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|
| POSIZ.ECON. D4 PROFILI<br>ACCESSO D3    | 15,48 | 6,63 | 11,06 | 22,11 | 26,54 |
| POSIZ.ECON. D4 PROFILI<br>ACCESSO D1    | 15,48 | 6,63 | 11,06 | 22,11 | 26,54 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI<br>ACCESSO D3    | 14,85 | 6,36 | 10,60 | 21,21 | 25,45 |
| POSIZIONE ECONOMICA D3                  | 14,85 | 6,36 | 10,60 | 21,21 | 25,45 |
| POSIZIONE ECONOMICA D2                  | 13,55 | 5,81 | 9,68  | 19,36 | 23,23 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI<br>ACCESSO D1    | 12,91 | 5,53 | 9,22  | 18,44 | 22,13 |
| POSIZIONE ECONOMICA C6                  | 13,73 | 5,89 | 9,81  | 19,62 | 23,54 |
| POSIZIONE ECONOMICA C5                  | 13,36 | 5,73 | 9,54  | 19,09 | 22,90 |
| POSIZIONE ECONOMICA C4                  | 12,88 | 5,52 | 9,20  | 18,40 | 22,08 |
| POSIZIONE ECONOMICA C3                  | 12,49 | 5,35 | 8,92  | 17,84 | 21,41 |
| POSIZIONE ECONOMICA C2                  | 12,15 | 5,21 | 8,68  | 17,36 | 20,83 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI<br>ACCESSO C1    | 11,87 | 5,09 | 8,48  | 16,96 | 20,35 |
| POSIZIONE ECONOMICA B8                  | 12,39 | 5,31 | 8,85  | 17,70 | 21,24 |
| POSIZ. ECON. B7 - PROFILO<br>ACCESSO B3 | 12,13 | 5,20 | 8,66  | 17,33 | 20,79 |
| POSIZ. ECON. B7 - PROFILO<br>ACCESSO B1 | 12,13 | 5,20 | 8,66  | 17,33 | 20,79 |
| POSIZ.ECON. B6 PROFILI<br>ACCESSO B3    | 11,68 | 5,00 | 8,34  | 16,68 | 20,02 |
| POSIZ.ECON. B6 PROFILI<br>ACCESSO B1    | 11,68 | 5,00 | 8,34  | 16,68 | 20,02 |
| POSIZ.ECON. B5 PROFILI<br>ACCESSO B3    | 11,47 | 4,92 | 8,20  | 16,39 | 19,67 |
| POSIZ.ECON. B5 PROFILI<br>ACCESSO B1    | 11,47 | 4,92 | 8,20  | 16,39 | 19,67 |
| POSIZ.ECON. B4 PROFILI<br>ACCESSO B3    | 11,28 | 4,84 | 8,06  | 16,12 | 19,34 |
| POSIZ.ECON. B4 PROFILI<br>ACCESSO B1    | 11,28 | 4,84 | 8,06  | 16,12 | 19,34 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI<br>ACCESSO B3    | 11,12 | 4,77 | 7,94  | 15,89 | 19,06 |
| POSIZIONE ECONOMICA B3                  | 11,12 | 4,77 | 7,94  | 15,89 | 19,06 |
| POSIZIONE ECONOMICA B2                  | 10,69 | 4,58 | 7,64  | 15,27 | 18,33 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI<br>ACCESSO B1    | 10,52 | 4,51 | 7,51  | 15,03 | 18,03 |
| POSIZIONE ECONOMICA A6                  | 10,89 | 4,67 | 7,78  | 15,56 | 18,67 |
| POSIZIONE ECONOMICA A5                  | 10,70 | 4,59 | 7,64  | 15,29 | 18,34 |
| POSIZIONE ECONOMICA A4                  | 10,48 | 4,49 | 7,49  | 14,97 | 17,97 |
| POSIZIONE ECONOMICA A3                  | 10,30 | 4,41 | 7,36  | 14,71 | 17,66 |
| POSIZIONE ECONOMICA A2                  | 10,09 | 4,32 | 7,20  | 14,41 | 17,29 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI<br>ACCESSO A1    | 9,95  | 4,27 | 7,11  | 14,22 | 17,06 |

La tabella è stata elaborata sulla base dei dati contenuti nel seguente link:

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[I/attivita\\_istituzionali/monitoraggio/pubblico\\_impiego/indennit\\_di\\_vacanza\\_contrattuale/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/pubblico_impiego/indennit_di_vacanza_contrattuale/)

## Importi non definitivi

L'importo così determinato non sarà definitivo in quanto risulta, attualmente, quantificato facendo riferimento alle retribuzioni previste nel CCNL 2016-2018. Nel momento in cui verrà sottoscritto il nuovo contratto per il triennio 2019-2021

l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024 dovrà essere ricalcolata sulla base del nuovo trattamento stipendiale.

### **L'IVC non è utile per l'accessorio**

La RGS, con circolare n. 12 del 15/04/2011 a commento dell'art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010 successivamente confluito nell'art. 47-bis del D.Lgs. 165/2001, aveva chiarito che l'Ivc non deve essere considerata per il calcolo delle tariffe orario per il lavoro straordinario in quanto costituiva una "componente retributiva distinta ed autonoma rispetto allo stipendio tabellare, e come tale, non conglobabile nello stesso". Ne consegue che non può essere considerata neppure per tutti gli altri istituti economici collegati alle nozioni di retribuzione previste dal contratto collettivo.

Da segnalare, infine, che, a proposito della base di calcolo della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate dei segretari comunali e provinciali, l'Aran (parere AFL5 del 24 marzo 2021) ha escluso da tale base l'indennità di vacanza contrattuale in quanto non facente parte delle voci retributive di cui alle lettere da a) ad e) dell'art. 37 del CCNL 16 maggio 2001. Analogo comportamento deve essere adottato relativamente ad altri istituti contrattuali che trovano riferimento, nella loro quantificazione, la medesima base di calcolo, quale l'indennità di scavalco.

*Previdenza*

## La riduzione dei contributi include a sorpresa anche la PA

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

*Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali*

*Il comma 121 della legge di bilancio 2022 prevede la riduzione dello 0,8% dei contributi previdenziali a carico del dipendente. La circ. Inps 43/2022 chiarisce, a sorpresa, che la norma si applica anche alla gestione dipendenti pubblici.*

### **L'esonero contributivo nella PA**

La legge di bilancio ha introdotto una riduzione dei contributi per la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

Il comma 121 prevede che “in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

La circ. Inps n. 43/2022 ha chiarito che l'esonero dello 0,80%, per retribuzioni massime mensili di euro 2.692, relativamente alla quota a carico dei dipendenti, si applica anche al pubblico impiego.

Anche se la circolare non analizza i motivi dell'applicazione anche alla PA dell'esonero contributivo questo risultato non era per nulla scontato in quanto, nella norma, è previsto “sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”. Il chiaro richiamo all'Ivs veniva, in passato, legato solamente all'AGO (assicurazione generale obbligatoria) per i lavoratori privati e non anche alle gestioni esclusive che gestiscono la contribuzione del pubblico impiego, tra le quali anche le ex Cpdel e Cpi. In ogni caso, la circolare, includendo il paragrafo 8 con le istruzioni per la compilazione della ListaPosPA all'interno dell'Uniemens, estende il beneficio anche ai dipendenti pubblici.

A riprova di tale conclusione la circolare specifica che lo sgravio contributivo si applica a “tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

### **Le caratteristiche dell'esone contributivo**

Il beneficio contributivo presenta le seguenti caratteristiche.

A) ambito soggettivo: tutti i rapporti di lavoro dipendente pubblici e privati.

B) periodo di applicazione: si applica per i periodi di paga compresi tra gennaio e dicembre 2022.

C) ammontare: l'esonero è pari allo 0.80% dei contributi a carico del dipendente.

D) massimale contributivo: deve essere calcolato mensilmente a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non superi euro 2.692. Il superamento, nel mese, del massimale esclude dall'applicazione dell'esonero contribuito. Quindi, un imponibile anche di pochissimo superiore ad euro 2.692 fa perdere il beneficio.

E) rapporti a tempo parziale: il limite mensile di retribuzione imponibile previdenziale non viene rapportato al part-time.

F) i giorni lavorati nel mese: la circolare non prevede di rapportare il limite ai giorni lavorati nel mese.

G) tredicesima mensilità: in merito alle modalità di calcolo del limite la circolare apre la strada a diverse possibili interpretazioni.

La circolare prevede che "l'importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima". Questo passaggio porterebbe alla conclusione che, nel mese di dicembre, il massimale debba essere raddoppiato e raffrontato alla mensilità maggiorata di tutta la tredicesima. Ad esempio, se la somma della retribuzione aumentata della tredicesima è inferiore ad euro 2.692 x 2, lo sgravio verrebbe riconosciuto.

Il successivo passaggio prevede che "sarà, quindi, riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro". A questo punto i dubbi aumentano in quanto sembrerebbe che l'erogazione nel mese di dicembre della tredicesima mensilità determinerebbe l'applicazione di due massimali distinti, il primo per il mese di dicembre ed il secondo per la tredicesima. Ad esempio, se la retribuzione di dicembre è pari a 3.000 euro e la tredicesima ammonta a 2.000 euro l'esonero contribuito si potrebbe applicare solo sulla tredicesima e non sulla mensilità di dicembre atteso che solo la tredicesima rimane inferiore a 2.692 euro.

Purtroppo i dubbi aumentano continuando la lettura del successivo paragrafo: "laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l'importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12)". Seppure la circolare tratti un caso non previsto nel CCNL Funzioni Locali, ovvero la corresponsione mensile dei ratei di

tredicesima e non a dicembre, il passaggio risulta molto interessante. Viene precisato che la riduzione della contribuzione sui ratei di tredicesima sarà possibile solo se (“fermo restando”) la retribuzione lorda mensile, al netto dei ratei di tredicesima, “sia inferiore o uguale” al limite contributivo. In altri termini, solo se la retribuzione mensile è inferiore o uguale a 2.692 euro allora posso sgravare anche la mensilità aggiuntiva. Se questa interpretazione fosse corretta si dovrebbero effettuare due verifiche: in primo luogo la retribuzione del mese dovrà non superare i 2.692 euro e, solo se tale condizione è soddisfatta, si deve verificare se spetta anche sulla mensilità aggiuntiva; ma ancora a condizione che la tredicesima risulti inferiore o uguale, a sua volta, a euro 2.692.

Nell'esempio proposto in precedenza, essendo il mese di dicembre pari a 3.000 euro, e quindi superiore al massimale, lo sgravio non sarebbe possibile neppure sulla tredicesima anche se pari a 2.000 euro e quindi inferiore al massimale stesso. Al contrario, se la mensilità dovesse ammontare a 2.000 euro, su questa si potrà applicare l'esonero mentre non potrà essere applicato sulla tredicesima di importo pari a 3.000 euro.

La circolare prosegue affrontando il tema del dipendente che cessa in corso d'anno con il riconoscimento del rateo di tredicesima maturato dall'inizio dell'anno: “si segnala, inoltre, che nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva in argomento potrà essere applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento rispetto ai rapporti di lavoro che proseguono oltre il corrente anno, anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l'importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro”. Anche questo passaggio sembra rafforzare la tesi che consente lo sgravio sulla mensilità aggiuntiva solo a condizione che lo stipendio del mese risulti non superare il massimale. Inoltre, viene chiarito che il limite sul rateo di tredicesima non deve essere rapportato ai mesi lavorati (in analogia a quanto avviene per il part-time). La circolare non affronta il tema del personale a tempo determinato con più periodi di lavoro nel corso dell'anno. In questo caso non è chiaro come si calcola il limite nel caso di erogazione di più tredicesime. Logica vorrebbe che i ratei liquidati nel corso dei diversi mesi non possano superare il massimale.

A parere di chi scrive sembrerebbe coerente applicare il massimale di 2.692 euro per ciascun mese e ulteriori 2.692 euro per la tredicesima.

Tuttavia, per sciogliere questi nodi non si potrà che attendere ulteriori chiarimenti dell'istituto di previdenza.

H) ulteriori mensilità aggiuntive: se il contratto collettivo prevede l'erogazione della quattordicesima la circolare chiarisce che nel mese di erogazione di quest'ultima non può essere modificato il massimale in quanto è previsto solo per la tredicesima. Il comparto pubblico non prevede l'erogazione di ulteriori mensilità, oltre alla tredicesima, ma questa indicazione risulta comunque utile in quanto chiarisce che qualsiasi elemento retributivo erogato in una mensilità deve essere considerato nel massimale. Ne consegue che nel mese di erogazione della produttività o della retribuzione di risultato si potrebbe perdere il beneficio contributivo.



Per aggirare il problema si potrebbe frazionare il pagamento anche se questo comportamento potrebbe configurarsi come elusivo. Tuttavia, un'eventuale previsione nel contratto decentrato, che ordinariamente regola le modalità di erogazione del trattamento accessorio e che dovesse prevedere il pagamento della produttività a conclusione del processo di valutazione della performance (e quindi l'anno successivo) in maniera frazionata, difficilmente potrebbe essere contestata. In modo diametralmente opposto si potrebbero erogare solo in alcuni mesi elementi retributivi accessori che mensilmente farebbero superare il massimale (ad esempio retribuzione di posizione o indennità di turno e straordinari).

I) rapporti plurimi: il limite di euro 2.692 dovrà essere valutato considerando tutte le retribuzioni percepite dal dipendente nel corso del mese anche se erogate da più datori di lavoro. Nel caso in cui l'informazione arrivasse in ritardo si procederà al conguaglio compilando un V1 causale 5 a correzione.

L) condizioni di spettanza: atteso che si tratta di un esonero contributivo e non di un incentivo all'assunzione non sono richiesti i requisiti previsti dall'art. 31 del D.L. 150/2015 e non è subordinato al possesso del Dirc regolare.

M) aliquota di computo: è confermata l'aliquota di computo attuale ai fini pensionistici.

N) casi particolari: la Pa eroga ordinariamente gli stipendi il giorno 27, per cui gli assunti alla fine del mese vengono pagati con un unico cedolino nel periodo di paga successivo.

Nella stessa direzione si pongono tutti i casi di ricalcolo del cedolino per eventi collegati alla mensilità precedente come nel caso di aspettative non retribuite o con retribuzione ridotta.

La circolare non chiarisce questo aspetto. Dalla struttura della ListaPosPA sembrerebbe prevalere il principio della cassa sulla competenza.

## **Il conguaglio dei mesi precedenti**

Dato atto che il beneficio si applica dal gennaio 2022, la circolare prevede che il datore di lavoro dovrà effettuare i conguagli in una delle mensilità di marzo, aprile e maggio in relazione al mese nel quale verrà data applicazione alla nuova disposizione. Considerando che la disposizione è arrivata fuori tempo massimo rispetto alla mensilità di marzo, gli enti dovranno darne attuazione nelle mensilità di aprile o di maggio. Qualora venisse applicata ad aprile si dovranno conguagliare i mesi da gennaio a marzo, nel caso si posticipasse a maggio il recupero si estenderà anche al mese di aprile.

## **La compilazione dell'UniEmens/PosPA**

L'esonero contributivo deve essere valorizzato nell'UniEmens nella sezione <PosPA>. All'interno della <GestPensionistica> si deve valorizzare l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- <AnnoRif> con l'anno di riferimento del beneficio;

- <MeseRif> con il mese di riferimento del beneficio;
- <CodiceRecupero> con il codice 29 per le mensilità ordinarie, il codice 30 per la 13' a fine anno o a fine rapporto di lavoro e il codice 31 per il rateo di 13' mensilizzato;
- <Importo> dove indicare l'importo del contributo oggetto del beneficio.

Nel mese di erogazione della tredicesima sono previsti più elementi, uno per la mensilità ordinaria e uno per quella aggiuntiva.

Il recupero dei mesi precedenti dovrà essere indicato nei mesi di marzo (mese fuori tempo massimo), aprile e maggio 2022.

Per i dipendenti cessati che beneficiano dell'esonero si dovrà compilare un V1 causale 5 con l'indicazione dello sgravio con le modalità sopra descritte.

Esempio di calcolo del cedolino

| Descrizione: dipendente D3 full time | Competenze      | Trattenute    |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| Stipendio tabellare                  | 2.120,99        |               |
| Indennità di comparto                | 51,9            |               |
| Indennità di Vacanza Contrattuale    | 21,21           |               |
| Elemento Perequativo                 | 9,00            |               |
| Indennità di responsabilità          | 250             |               |
| Trattenuta figurativa TFR            |                 | -42,84        |
| <b>Totale (A)</b>                    | <b>2.453,10</b> | <b>-42,84</b> |

|                                            | Imponibile | Aliquota | Trattenuta    |
|--------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| Cpdel mese di aprile                       | 2.453,10   | 8,85%    | 217,10        |
| Cpdel mese di aprile esonero               | 2.453,10   | 0,80%    | -19,62        |
| Cpdel mese di gennaio esonero              | 2.446,74   | 0,80%    | -19,57        |
| Cpdel mese di febbraio esonero             | 2.446,74   | 0,80%    | -19,57        |
| Cpdel mese di marzo esonero                | 2.446,74   | 0,80%    | -19,57        |
| FPC                                        | 2.453,10   | 0,35%    | 8,59          |
| <b>Totale trattenute previdenziali (B)</b> |            |          | <b>147,36</b> |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Imponibile Irpef (A-B)            | 2262,90 |
| Irpef lorda                       | -540,73 |
| Detrazione da lavoro dipendente   | 148,67  |
| Ulteriore detrazione              | 5,34    |
| Irpef netta                       | -386,72 |
| Addizionale regionale 2021        | -33,62  |
| Addizionale comunale 2021         | -15,51  |
| Addizionale comunale acconto 2022 | -8,02   |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Netto in busta</b> | <b>1819,03</b> |
|-----------------------|----------------|

## Esempio di UniEmens/ListaPosPA

```
<E0_PeriodoNelMese>
  <GiornoInizio>2022-04-01</GiornoInizio>
  <GiornoFine>2022-04-30</GiornoFine>
  <InquadramentoLavPA>
    <TipoImpiego>1</TipoImpiego>
    <TipoServizio>4</TipoServizio>
    <Contratto>RALN</Contratto>
    <Qualifica>050000</Qualifica>
    <RegimeFineServizio>1</RegimeFineServizio>
  </InquadramentoLavPA>
  <Gestioni>
    <GestPensionistica>
      <CodGestione>2</CodGestione>
      <Imponibile>2453,10</Imponibile>
      <Contributo>800,94</Contributo>
      <StipendioTabellare>2120,99</StipendioTabellare>
      <RetribIndivAnzianita>0</RetribIndivAnzianita>
      <RecuperoSgravi>
        <AnnoRif>2022</AnnoRif>
        <MeseRif>4</MeseRif>
        <CodiceRecupero>29</CodiceRecupero>
        <Importo>19,62</Importo>
      </RecuperoSgravi>
      <RecuperoSgravi>
        <AnnoRif>2022</AnnoRif>
        <MeseRif>1</MeseRif>
        <CodiceRecupero>29</CodiceRecupero>
        <Importo>19,57</Importo>
      </RecuperoSgravi>
      <RecuperoSgravi>
        <AnnoRif>2022</AnnoRif>
        <MeseRif>2</MeseRif>
        <CodiceRecupero>29</CodiceRecupero>
        <Importo>19,57</Importo>
      </RecuperoSgravi>
      <RecuperoSgravi>
        <AnnoRif>2022</AnnoRif>
        <MeseRif>3</MeseRif>
        <CodiceRecupero>29</CodiceRecupero>
        <Importo>19,57</Importo>
      </RecuperoSgravi>
    </GestPensionistica>
    <GestPrevidenziale>
      <CodGestione>6</CodGestione>
      <ImponibileTFR>1713,76</ImponibileTFR>
      <ContributoTFR>104,54</ContributoTFR>
    </GestPrevidenziale>
    <GestCredito>
      <CodGestione>9</CodGestione>
      <Imponibile>2453,10</Imponibile>
      <Contributo>8,59</Contributo>
    </GestCredito>
  </Gestioni>
  <RetribTeoricaTabellareTFR>2142,20</RetribTeoricaTabellareTFR>
  <RetribValutabileTFR>2142,20</RetribValutabileTFR>
</E0_PeriodoNelMese>
```